

R.G.: 1000/2017



**TRIBUNALE DI LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 26.05.2020 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1000/2017 R.G.L.

TRA

ABATE ROSA (c.f.: BTARSO58D43I451U), nata a Sassano il 3.4.1958 ed ivi res.te alla via Principe Umberto, 21 e **ABATE RAFFAELE** (c.f.: BTARFL67B13G793A), nato a Polla il 13.2.1967 e res.te a Lindau (Germania – AIRE/Sassano), rapp.ti e difesi dall' avv.to Michele Petrocelli (c.f.: PTR MHL 58B13 L326E) presso il cui studio in Tramutola, via Abelardo, 3 elett.te domiciliario giusta mandato in atti;

RICORRENTI

E

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F.: 80078750587, rapp.to e difeso dall'avv. DI CIOMMO RINALDO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;

RESISTENTE

OGGETTO: pagamento di prestazione assistenziale

Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 83 co. 7 lett. h) d.l. n. 18/20, convertito con legge n. 27/20.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

ex artt. 132 e 429 c.p.c.

La presente decisione viene adottata a seguito di trattazione scritta: il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.05.2020, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. n. 18/20, come convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Appare necessario riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Gli istanti deducono nel ricorso introduttivo di essere gli unici figli viventi e gli unici eredi di Abate Giuseppe, vedovo della premorta Cavallone Gaetana, nato il 3.9.1927 ad Agropoli e residente, in vita, a Sassano, via Aurora, 4, deceduto *ab intestato* ad Agropoli in data 8 novembre 2016 (cfr. situazione originaria di famiglia e certificato di morte prodotti); allegano che con ricorso per ATPO al Tribunale di Lagonegro iscritto al n. 1393/2914 proposto nei confronti dell'INPS (Direzione Provinciale di Potenza), il de cuius chiedeva accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie utili a fargli conseguire l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/80 di cui alla domanda amministrativa del **10 luglio 2014** con riferimento alla quale, il Centro Medico Legale INPS, nella seduta del 17 luglio 2014, lo aveva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e compiti dell'età (grave 100%) senza diritto all'accompagnamento; nel contraddittorio delle parti, il G.d.L. dr.ssa Martone nominava CTU il dr. Mariano Antonio PICI il quale così concludeva: il complesso patologico determina nel periziato, sin *dal maggio 2014, una invalidità con totale e permanente inabilità al 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;* con decreto 16 marzo 2016, rilevato che le parti, entro il prescritto termine, non avevano depositato in Cancelleria alcun atto di contestazione delle conclusioni peritali, il giudice omologava l'accertamento sanitario a far data dalla domanda amministrativa (**10 luglio 2014**); il relativo provvedimento è stato comunicato alle parti a mezzo pec in data 25 marzo 2016 a cura del Cancelliere; contravvenendo al disposto del comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c., l'INPS non ha mai provveduto alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e al pagamento della prestazione in favore dell'avente diritto entro i prescritti 120 giorni successivi alla notifica del decreto di omologa. I ricorrenti hanno, quindi, proposto il presente ricorso giudiziario per ottenere la condanna dell'INPS al pagamento, in favore della comunione ereditaria, di cui sono gli unici partecipi, della somma dovuta al proprio dante causa con decorrenza dalla



domanda (10 luglio 2014) a quella di decesso (8 novembre 2016) da ripartirsi successivamente secondo le quote loro spettanti.

L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi improponibile la domanda *“non essendo stata la prestazione erogata a seguito del mancato spontaneo invio da parte degli eredi dell'assistito della documentazione di rito, come dalla richiesta documenti inviata dal competente Reparto in data 9.2.18 agli Eredi di Abate Giuseppe per sopperire alla carenza degli Stessi, che si sono astenuti dal provvedervi spontaneamente.”* del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

All'udienza del 16.06.2019 il procuratore di parte ricorrente dava atto che la prestazione veniva liquidata dal resistente nel mese di dicembre 2018 e si riservava di depositare documentazione. Alla successiva udienza veniva chiesta la decisione, con riconoscimento delle spese di lite. Nelle note di trattazione scritta la difesa ha rappresentato *“che gli eredi ricorrenti hanno ottenuto nelle more del giudizio la liquidazione della prestazione richiesta per cui non hanno più alcun interesse alla prosecuzione”*. L'avvenuto pagamento non risulta contestato dall'INPS sicché non si rendono necessari approfondimenti istruttori.

Deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, preso atto dell'avvenuto pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento da parte dell'Inps. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.

Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).

La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).

Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).

Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).

La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).

Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Non può accogliersi la richiesta di condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.

A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccumbenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.

La parte ricorrente ha notificato il decreto di omologa del 16.03.2016 a mezzo pec in data 25.05.2017 alla Direzione Provinciale di Potenza. Non risulta che sia stata effettuata la notifica del decreto da parte di Abate Giuseppe, prima del decesso, né risulta che Abate Giuseppe abbia inoltrato all'INPS il modello AP 70 – alcuna allegazione sul punto è contenuta nel ricorso introduttivo-. Né risulta che gli eredi abbiano mai trasmesso, come puntualmente eccepito dall'INPS nella memoria, il modello AP 23. In data 25.05.2017 la parte ricorrente ha introdotto il giudizio, depositando il ricorso introduttivo. A tale riguardo va rilevato che, in via amministrativa, la parte, per l'avvio della fase concessoria, è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo, definito AP23, in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di



pagamento della prestazione, la qualità di erede e la inesistenza di altri eredi. È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso il decreto di omologa ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione e degli interessi essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle modalità di ricezione dei pagamenti.

A confutazione di tale tesi, non vale richiamare la legge 183/2011 che all'art.15 ha previsto la decertificazione nei rapporti tra PA e cittadini, essendo in rilievo fatti e/o stati (quali la qualità di erede, le coordinate bancarie del pagamento, la eventuale delega alla ricezione del pagamento) noti e autocertificabili solo dalla parte. Né soccorre la norma processuale che disciplina la fase di accertamento del requisito sanitario.

Di contro, non avere ottemperato ad un dovere di collaborazione omettendo la trasmissione del modello ha reso impossibile per l'Istituto provvedere ad istruire la pratica entro i 120 giorni. L'INPS ha, comunque, provveduto alla liquidazione della prestazione in favore dell'erede nel corso del giudizio.

Alla luce di quanto ampiamente esposto, va, quindi, rilevato che il deposito del ricorso è stato effettuato prima ancora dell'esaurimento della fase amministrativa: tanto giustifica la decisione di compensare le spese del giudizio.

Ed invero, per le prestazioni assistenziali prima del ricorso giudiziale, occorre rispettare lo *spatium deliberandi* riconosciuto all'INPS dall'applicazione della disciplina dettata per la procedura amministrativa. Orbene, nel caso che ci occupa, la parte ha notificato il decreto di omologa ed ha calcolato il termine di 120 giorni dalla notifica della stessa, senza tenere in considerazione il fatto che la trasmissione del modello AP23 non era affatto avvenuta: appare evidente che solo dalla comunicazione dei dati necessari per provvedere alla liquidazione poteva iniziare a calcolarsi il termine di giorni 120.

La domanda può considerarsi completa solo quando la parte richiedente ha fornito all'Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante. L'attuale iter procedurale prevede, come detto, che la comunicazione di tali elementi e notizie avvenga, per l'erede, con la trasmissione telematica del modello "AP23". Ne consegue che la data di trasmissione del modello AP23, completo di tutti gli elementi summenzionati, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni. L'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.

Nel caso di specie, è indubbio che la parte ricorrente ha depositato il ricorso prima del decorso dei detti 120 giorni, avendo depositato l'atto introduttivo il medesimo giorno della notifica del decreto di omologa, mentre occorre procedere alla trasmissione dei dati certamente necessari ai fini della liquidazione (nel modello AP 23 sono indicati, tra le altre informazioni, i dati del delegato al pagamento e le coordinate presso le quali effettuare il pagamento).

Va, infine, rilevato che nel caso di specie, la parte istante nulla deduce nel ricorso introduttivo circa la data di notifica del decreto di omologa e circa la eventuale trasmissione del modello AP70 ovvero del modello AP 23; non deposita gli stessi neppure in corso di causa. Appare, quindi, evidente che non è sufficiente la prospettazione di cui al ricorso di aver ottenuto il decreto di omologa e di non aver ricevuto il pagamento, al fine di conseguire l'accoglimento del ricorso.

Deve, quindi, affermarsi che non può ritenersi sussistente un ritardo da parte dell'INPS non avendo l'istante rispettato i termini del procedimento amministrativo preordinati in generale dalla legge per la liquidazione delle prestazioni assistenziali. – cfr. Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/10/2017), n. 25385 -. Risulta, inoltre, pacifico che il deposito del ricorso introduttivo sia avvenuto prima dello spirare del termine di 120 giorni, che vanno calcolati non dalla trasmissione del decreto di omologa, ma dall'adempimento degli ulteriori incombeni di cui si è ampiamente detto sopra.

Pertanto, non essendo imputabile all'INPS il mancato pagamento della prestazione giacché la parte con il suo comportamento extraprocessuale ha impedito l'adempimento tempestivo da parte dell'INPS, si ravvisa la sussistenza delle condizioni per la compensazione delle spese tra le parti. In assenza di pagamento spontaneo, avrebbe dovuto dichiararsi improponibile la domanda conformemente a quanto statuito dal Tribunale di Napoli, Sentenza n. 770/2018 pubbl. il 01/02/2018, RG n. 22244/2016, nella produzione dell'INPS, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
- 2) compensa integralmente le spese di lite.

Lagonegro, 26.05.2020

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Gerardina Guglielmo

